

STATUTO

PROPOSTA 80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN VIA CASCINA
COLOMBARO 36/A

Numero REA: CN - 109929

Codice fiscale: 00573240041

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 35.344 RACCOLTA N.24.806

PROPOSTA 80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel comune di Cuneo, la Società Cooperativa denominata "PROPOSTA 80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi si applicano le disposizioni sulle società cooperative sociali e le norme sulle imprese sociali - enti del terzo settore – ai sensi del D.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità d'occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di soggetti in situazione di svantaggio, conformemente all'articolo 1 lett. A) della Legge 8.11.1991 n. 381 e sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 come individuate dagli art. 1 lett. b) e dall'art. 4 della legge 381/1991.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Il collegamento funzionale tra le attività si realizza concretamente mediante l'inserimento lavorativo, assistito da percorsi individuali prevalentemente a favore dei soggetti svantaggiati assistiti dalla cooperativa.

Il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permette la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con al-

tri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore

su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. Al fine del miglior conseguimento del fine mutualistico e dell’oggetto sociale i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà operare anche con terzi ed, eventualmente, avvalersi, nell’erogazione dei servizi, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci.

Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lgs. 112/2017 la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno a otto a parità di ore o giornate effettivamente lavorate così come previsto dal rapporto di lavoro in essere.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8/11/1991 n. 381;
 - lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo, ma anche alla formazione, educazione ed integrazione sociale e culturale, di persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone con disabilità e/o in situazioni di disadattamento sociale, conformemente all’art. 1, primo comma, lettera b) della legge 8/11/1991 n. 381, anche in collaborazione con i servizi socio - assistenziali e sanitari degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali;
 - la tutela e la promozione della salute delle persone in situazione di fragilità anche attraverso interventi diretti o indiretti volti a favorire, per quanto possibile, la continuità delle cure e la possibilità della loro partecipazione nei loro luoghi di vita, di studio e di lavoro;
 - la promozione dell'acquisizione di competenze tecnico scientifiche in ambito sociale e sanitario, a favore degli operatori che si occupano di persone svantaggiate, nell'ottica del miglioramento continuo della loro Qualità di Vita e del mantenimento della loro espressione di scelta individuale;
 - l'approfondimento di tematiche in ambito sanitario, sociale ed educativo, con particolare focus sui modelli contestualistici della Qualità di Vita, con l'obiettivo di sviluppare una cultura dell'inclusione;
 - il sostegno e la tutela delle situazioni di svantaggio, con riguardo non solo ai singoli individui ma anche ai gruppi e alle comunità a cui appartengono, attraverso la promozione e lo sviluppo di iniziative che garantiscano il rispetto dei diritti basilari contemplati dalla Costituzione e disciplinati dalle leggi nazionali ed internazionali.
- La cooperativa organizza una impresa che persegue, mediante la solidale partecipa-

zione dei soci e di tutto il gruppo sociale cui fa riferimento, gli obiettivi di cui alla legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

Tipo A) – gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi:

- attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative, attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali, quali a titolo esemplificativo la gestione di servizi educativi, assistenziali e riabilitativi in via principale a favore di minori, disabili e soggetti post-traumatizzati svolti presso le strutture autorizzate, favorendo altresì le attività di aggregazione e socializzazione degli stessi;
- la gestione di comunità alloggio case-famiglia, pensionati, case di riposo, presidi socio-sanitari, centri diurni anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;
- prestare alle famiglie servizi atti all'educazione dei minori e tali da favorire l'inserimento sociale e culturale dei minori in stato di bisogno temporaneo;
- la promozione di attività volte all'accoglienza, all'orientamento e formazione di persone migranti e/o rifugiati, al sostegno alle loro famiglie e alla mediazione culturale;
- l'assistenza alle donne vittime di violenza e di tratta;
- l'assistenza a minori con disabilità;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione di soggetti svantaggiati anche attraverso la promozione di tirocini ed inserimento lavorativi in imprese esterne;
- svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate;
- gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi, servizi educativi per l'infanzia (come definiti dalla L.R.30/2023) doposcuola, attività extrascolastiche e di animazione rivolte a minori o disabili.

Tutto ciò per favorire sul piano sociale dialogo, confronto, stimolazione e maturazione e per offrire servizi alternativi che garantiscano la piena libertà della persona.

Tipo B) – svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

- l'organizzazione di eventi ed attività ludiche, ricreative, turistico-ricettive e culturali, nel campo dell'arte e dello spettacolo, di rappresentazioni storiche, teatrali e musicali;
- la produzione, lavorazione, commercializzazione di materiali, semilavorati, manufatti anche artigianali, di vario genere, anche per conto terzi nonché l'assemblaggio ed il confezionamento di prodotti agricoli e non e loro derivati, nonché attività di

produzione e vendita di prodotti derivanti dalla lavorazione della ceramica, del legno, oggettistica e tessitura e gestione di attività di trasformazione di materie prime alimentari e vendita in genere. L'apertura, l'organizzazione e la gestione di attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso di prodotti in genere;

- effettuare lavorazione conto terzi di materiali o semilavorati destinati ad aziende operanti nei vari settori produttivi (es. metalmeccanico, chimico, farmaceutico, agricolo, etc.);
- l'erogazione di servizi di confezionamento e somministrazione pasti, custodia, lavanderia, pulizie, facchinaggio, manutenzioni (anche del verde pubblico e/o privato), trasporti c/terzi, anche in convenzione e/o appalto, a committenti pubblici e/o privati, inclusa l'esecuzione di pulizie civili ed industriali incluse attività di derattizzazione e sanificazione;
- la promozione e conduzione di corsi di formazione;
- l'erogazione di servizi amministrativi, di segreteria, affissioni, relazione col pubblico anche in convenzione e/o appalto a committenti pubblici e/o privati;
- la gestione di attività agricole e connesse, anche sotto forma di gestione completa di azienda agricola, sia per conto di privati che di Enti Pubblici o in proprio, e attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- lavori relativi alla pulizia e manutenzione di giardini pubblici e privati, di parchi ed aree verdi, comprese le attività di inserimento, coltivazione e collocazione a dimora di piante, arbusti e fiori, nonché attività florovivaistiche, manutenzione e gestione di giardini, aree verdi, vigneti e frutteti, impianti sportivi di qualsiasi tipo, attività di lavorazione di fondi agricoli, forestazione, tracciatura e manutenzione di sentieri ed itinerari alpini, manutenzione del verde pubblico. Manutenzioni agrarie in genere e lavori relativi a forestazione e recupero di aree degradate, inclusi interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- la trasformazione e vendita dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni e allevamenti; la gestione di maneggi;
- la gestione di strutture turistico ricettive; le lavorazioni e le manutenzioni civili ed industriali conto terzi, nonché i lavori di edilizia civile ed industriale;
- l'allestimento e l'organizzazione di eventi di ogni genere ed effettuare l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni e congressi per committenti pubblici e privati;
- l'organizzazione di eventi culturali e promozionali quali viaggi studio, incontri e scambi culturali anche con l'intervento di mediatori di qualsiasi genere, attività artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività editoriali, teatrali, cinematografiche, televisive e multimediali, inclusa l'affissione di manifesti e la promozione di convegni e seminari anche per conto di terzi, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
- la gestione di strutture ricreative, turistiche, ricettive, alberghiere, di convivenza collettiva compresa la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti tipici e attività in genere di ristorazione, catering e relativi servizi accessori;
- i lavori edili in generale, inclusa impiantistica elettrica e civile, manutenzione ed allestimento di stands fieristici;
- l'assunzione di qualsiasi lavoro ed attività relativa al carico, scarico e movimentazione delle merci sia manualmente che con mezzi meccanici, gestione informatizzata di magazzini, lo stoccaggio e l'allocazione dei materiali, lo stoccaggio a magazzino di prodotti finiti e la consegna al cliente finale o a terzi;

	• le attività volte ad acquistare, prendere e concedere in affitto, nonché vendere attrezzature, macchinari e beni mobili in genere; • la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; • la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; • le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; • le attività di housing sociale ed accoglienza abitativa temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali; • la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; • le attività di restauro mobili e falegnameria; • le attività di progettazione, erogazione e ricerca in ambito delle politiche giovanili, in particolare sui temi della promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, dell'informazione e dei servizi informativi, dell'animazione socio-culturale con e per i giovani cittadini, finalizzati alla definizione di percorsi di accompagnamento e facilitazione verso l'età adulta; • le attività di consulenza nell'ambito delle politiche del lavoro e dello sviluppo di comunità. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: • assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; • promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; • partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o tramite R.T.I., A.T.I., A.T.S. o reti di imprese, per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto; • aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni; • costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali; • emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa; • aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies C.C.. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento ap-

provato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III – SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche, appartenenti alle seguenti categorie:

SOCI LAVORATORI:

vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

SOCI VOLONTARI:

persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente (art. 2 legge 381/91), esclusivamente per fini di solidarietà e nei limiti previsti dalla legge.

Persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (art. 11 legge 381/91).

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.1.1992 n. 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- la mancata presentazione della domanda, di cui in appresso, di essere ammesso a godere i diritti spettanti agli altri soci cooperatori nel termine specificato al terzultimo comma del presente articolo.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali per il cui consolidamento si è resa necessaria la formazione individuale del socio medesimo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve tempestivamente notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita domicilio/residenza, cittadinanza;
- b) eventuale indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o numero di fax;
- c) l'interesse a far parte della società;
- d) l'indicazione, per i soci cooperatori, della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- e) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- f) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta negli art. 42 e 43 del presente Statuto.

Per i soci volontari, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto previsto nei punti a), b), c), e), f) e g) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni nonché l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

	• la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata; • la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; • la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al Bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Art. 8 - Obblighi del socio Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta degli Amministratori; b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione all'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata anche a mano o a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata alla cooperativa.	
--	--	--

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla Società oppure con posta elettronica ordinaria o certificata. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto tanto per quanto riguarda il rapporto sociale quanto per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che siano inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Il socio escluso può altresì proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione e ha inoltre il diritto nel termine di sessanta giorni

dalla comunicazione di richiedere il riesame del provvedimento da parte dell'Assemblea dei soci, che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del socio escluso.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro, regolato dagli artt. 42 e 43 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione e/o ristorno.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori tra i quali i sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 50 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 500.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 - Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente Statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di € 25,00.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha la facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 C.C..

Art. 25 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro.

Art. 26 - Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di Bilancio.

Il progetto di Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il Bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La cooperativa in quanto impresa sociale ha l'obbligo altresì di redigere il Bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 112/2017 sulla base delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Bilancio sociale viene approvato dall'Assemblea con la stessa tempistica del Bilancio d'esercizio, depositato al Registro Imprese e pubblicizzato a norma di legge.

Art. 27 – Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di Bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che defini-

sce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale (ricondata al livello contrattuale),
- tempo di permanenza in Cooperativa,

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di Bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 29 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art. 2364, ultimo comma C.C., potrà essere convocata entro 180 giorni. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso dovrà contenere per esteso la deliberazione propo-

sta e le modalità di comunicazione del voto.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Salvo l'Assemblea sia convocata per assumere delibere per le quali la legge espressamente preveda la forma Assembleare, oppure qualora tale forma venga richiesta da uno o più Amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti a libro soci, le delibere possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla deliberazione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La deliberazione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di deliberazione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti a libro soci.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deliberazione.

Le deliberazioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali delle assemblee dei soci.

L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza, od in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Sono fatte salve le norme di cui all'art. 2538 u.c. del codice civile.

Art. 30 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai

quali sono state emesse le azioni medesime;

- procede alla nomina ed alla revoca degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 27 del presente Statuto;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della Cooperativa e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile nonché sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea di altro metodo legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, per alzata di mano, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

Art. 33 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio sia esso persona fisica e/o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o Sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua as-

senza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 – Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Parte dei componenti possono essere non soci, fermo restando che la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori, oppure da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli Amministratori che sono soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 comma 3 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare non essere mai stati condannati in via definitiva per reati contro la persona e/o che comportino l'esclusione anche temporanea dai pubblici uffici; gli Amministratori non soci, oltre agli stessi requisiti di onorabilità non devono avere rapporti di dipendenza con la cooperativa e devono possedere requisiti di professionalità consistenti in capacità comunque acquisite nell'amministrazione e gestione di imprese commerciali oppure specifiche capacità tecnico – operative congruenti con le attività indicate in oggetto sociale. E' fatto divieto di eleggere come Presidente coloro che siano rappresentanti legali di società costituite da socio unico persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllino o abbiano il coordinamento e la direzione di imprese sociali (art. 7 comma 2 del D.lgs. 112/2017).

Art. 36 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Nell'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori sono tenuti alla massima riservatezza, soprattutto rispetto alle discussioni avvenute e alle deliberazioni prese durante le sedute dell'Organo amministrativo.

Art. 37 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telefax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza, od in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 C.C., il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 38 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente per ciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché di conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 - Collegio Sindacale – Controllo contabile

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale; in tale circostanza l'organo deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Se non è affidato al Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, salvo diversa disposizione di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea la quale determina il relativo compenso.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII – CONTROVERSIE

Art. 42 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa e controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere deferita ad un Arbitro nominato da Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, anche su richiesta di una sola parte.

L'Arbitro deciderà con equità, senza formalità di procedura.

La decisione vincolerà le parti.

Le spese dell'Arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/03.

La clausola compromissoria di cui ai precedenti commi è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte di nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco, Revisore contabile o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 – Esecuzione della decisione

Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione dal socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi

nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento anticipato

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e definendo i criteri della liquidazione, ai sensi di legge.

Art. 45 - Devoluzione patrimonio finale

Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al pagamento dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci cooperatori e le norme disciplinari potranno essere regolati da regolamenti interni da compilarsi da Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 47 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riepilogano di seguito i requisiti delle Cooperative a mutualità prevalente recepiti nel presente Statuto ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Detti principi sono inderogabili, unitamente all'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ex art. 11 Legge 59/1992, e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, sulle imprese sociali e, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Flavio Degioanni

F.to Chiotti Maria Letizia
F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

**La presente copia informatica è conforme - ai sensi dell'articolo 22 del d. lgs. 82/2005 - all'originale documento cartaceo, e si rilascia per uso del Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.**